

1 luglio 2020

## COVID-19, “Fase 3” dei tribunali e mediazione civile

La Legge 25 giugno 2020 n. 70 ha modificato la disciplina della mediazione civile, già oggetto di apposite disposizioni normative legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, introducendo una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria.

Dal 1 luglio i Tribunali tornano quindi alla loro normale operatività, e perdono efficacia le linee guida elaborate localmente; tuttavia la norma transitoria (2 dell'art. 1 della legge di conversione) prevede che “[r]estano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”.

Pertanto si ritiene che se un provvedimento del capo dell'ufficio, oppure del singolo giudice ha già disposto, per il periodo tra il 30 giugno ed il 31 luglio, il rinvio di ufficio di udienze o adunanze, oppure una particolare modalità di tenuta delle udienze (ad esempio con trattazione scritta) che tali disposizioni restino valide. Viene al riguardo specificato che il Giudice deve svolgere le udienze in remoto dall'Ufficio, ma non necessariamente dall'aula udienze (“il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge”).

Inoltre viene reso obbligatorio a pena di improcedibilità della domanda esperire il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prima di instaurare controversie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali il cui esatto adempimento sia stato “condizionato” dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta di una modifica che è già stata oggetto di contestazioni, giacché l'attore potrebbe non essere in grado di valutare l'eventuale “impatto covid”, che potrebbe risultare solo dalle difese del convenuto, determinando pertanto la sospensione del contenzioso già avvito.

Di seguito si riportano le principali norme in tema di mediazione civile alla luce dell'ultimo intervento.

## MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CONTRATTUALI DERIVANTI

### DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

<p><b>Casi in cui la mediazione è obbligatoria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e ss. mm., all'art. 3, comma 6-bis, ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è sempre valutato <i>"ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore [...]"</i>;</li> <li>• Il comma 6-ter, appena introdotto, dispone che nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali possa venire in rilievo il rispetto delle misure di contenimento disposte durante il periodo emergenziale, <i>"il preventivo esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda"</i></li> </ul>
<p><b>Svolgimento degli incontri di mediazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e ss. mm., all'art. 83, comma 20-bis, ha previsto la possibilità, con il consenso di tutte le parti, di svolgere gli incontri di mediazione in via telematica. In tal caso, il verbale di mediazione è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale e l'avvocato può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto;</li> </ul>
<p><b>Trasmissione e notificazione dell'accordo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il comma 20-bis definisce ora anche la modalità di trasmissione, via pec, da parte del mediatore, dell'accordo di mediazione da lui sottoscritto digitalmente, con facoltà, in tali casi, di trasmettere via pec l'istanza di notificazione dell'accordo all'ufficiale giudiziario, il quale, previa estrazione di copia da lui dichiarata conforme all'originale, provvede alla successiva notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.</li> </ul>

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scrivetece a: [coronavirus@gop.it](mailto:coronavirus@gop.it)



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.